

26 mag.-1 giu. 2009

CORTE DEI CONTI/ Condanna per una dottoressa che rifiutò di visitare un bimbo

Guardia medica alla sbarra

La visita domiciliare è la regola - Chi la nega e sbaglia danneggia la Pa



Per il medico di continuità assistenziale la visita domiciliare è la regola. Negarla indebitamente significa violare gravemente i propri doveri e danneggiare l'immagine della pubblica amministrazione, soprattutto se il paziente muore. La Corte dei conti (sezione del Veneto, sentenza n. 322/2009, depositata il 17 aprile), ha così condannato una dottoressa veneta a pagare mille euro all'Erario.

Nel 2004 il medico aveva patteggiato tre mesi e 15 giorni di reclusione (sostituiti con una multa di 3.990 euro) per la morte di un bimbo di otto anni colpito da una meningite fulminante, i cui genitori avevano telefonato per ben due volte al servizio di guardia medica di un ospedale veneziano descrivendo accuratamente i sintomi: febbre alta, macchie scure sulla pelle, diarrea e prurito.

La dottoressa di turno - recita la sentenza del Gip di Venezia - «in attuazione di un unitario disegno criminoso e in palese violazione dei propri doveri funzionali» aveva rifiutato un atto che «per ragioni di Sanità doveva essere compiuto senza ritardo». A suo avviso, si trattava di una malattia esantematica che non richiedeva la visita a domicilio (il medico non aveva neppure avvisato i colleghi presenti nel presidio). Quando i genitori si rivolsero al «118» era però troppo tardi: il bambino non respirava più. La stampa si occupò del caso e nel 2008 la procura locale ha chiesto la condanna del medico a risarcire 10mila euro per il danno «conseguente alla perdita del prestigio e al grave detrimento dell'immagine e

della personalità della Sanità pubblica».

La dottoressa si è difesa affermando che la sua responsabilità nel decesso non è stata provata. Ma per il collegio giudicante non è in gioco il nesso di causalità. Pur ridimensionando a mille euro la somma che dovrà risarcire, la Corte riconosce infatti che il camice bianco ha «palesamente» violato l'articolo 97 della Costituzione e la normativa di settore, nonché le «elementari regole di prudenza cui il medico deve comunque attenersi».

I magistrati precisano che la tutela risarcitoria del danno all'immagine va riconsiderata alla luce dell'orientamento recente della Cassazione (Sezioni

Unità civili, sentenze da n. 26972 a 26975 del 2008) in materia di danno non patrimoniale. Come per il danno alla persona anche per quello alla Pa, occorre dunque valutare con attenzione la «gravità della lesione e la serietà del pregiudizio» di cui si chiede il ristoro.

Insomma, non basta la mera violazione dei doveri di servizio per danneggiare l'immagine dell'ospedale: occorre che si superi il livello di tollerabilità, che il pregiudizio non sia futile e che ci sia dolo, penale o contrattuale. Condizioni che ricorrono nel caso esaminato. Perché il medico, rifiutandosi di effettuare la visita richiesta, ha di fatto «reso indisponibile la possibilità di cura per il paziente con violazione del diritto alla salute» ex articolo 32 della Costituzione. Non è una macchia da poco sull'onore della Sanità pubblica.

Manuela Perrone

CASSAZIONE/ I

Nube di Seveso: la paura va risarcita

I cittadini preoccupati per le ripercussioni sulla salute provocate da un disastro ambientale altamente tossico hanno diritto al risarcimento del danno morale. Lo ha stabilito la Cassazione (terza sezione civile) con la sentenza n. 11059/09, depositata il 13 maggio. Dopo quasi 33 anni, la Corte (presidente Preden) segna un nuovo capitolo del «caso Icmesa», l'industria di Seveso dalla quale il 10 luglio 1976 si sprigionò una nube di diossina che invase la cittadina e i Comuni limitrofi.

La vicenda degli 86 cittadini che avevano chiesto un indennizzo per la preoccupazione con la quale hanno convissuto 33 anni nasce nel 1995, quando l'azienda svizzera di Meda fu citata in giudizio per danno morale. Nel frattempo, però, la paura di contrarre malattie così come di partorire figli malformati ha accompagnato questi nuclei familiari che solo ora si vedono risarcito il danno morale: complessivamente circa 450mila euro, ovvero 5mila a testa.

Già condannata dalla Corte d'appello di Milano nell'ottobre 2005, anche in Cassazione si è rivelata vana la difesa dell'azienda secondo la quale non vi era alcuna prova che i residenti nella zona della nube tossica avessero avuto ripercussioni nella «vita sociale e di relazione». La terza sezione della Cassazione, che solo alcuni mesi fa si era pronunciata contro il «danno

esistenziale», nel merito riconosce il risarcimento per il «patema d'animo»; secondo i magistrati, il danno morale, categoria del danno non patrimoniale, non è necessario che sia provato.

La sentenza precisa infatti che «(il) patema d'animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute, ben può essere provato per presunzione, essendo sufficiente la rilevante probabilità del suo determinarsi». E riferendosi alla sentenza dei giudici di secondo grado, la Corte scrive che «è del tutto conforme a diritto». Secondo i Supremi Giudici, ampiamente provata era la sofferenza psichica e personale patita dagli 86 cittadini. Cittadini che «in quanto soggetti a rischio» erano stati sottoposti a «ripetuti controlli sanitari sia nell'immediatezza dell'evento sia successivamente per parecchi anni fino al 1985».

Nel confermare la sentenza, però, i magistrati hanno sottolineato che per la determinazione del risarcimento, i 5mila euro rappresentano «una valutazione prudenziale, se non addirittura minima del danno morale». Secondo la Cassazione, dunque, agli 86 cittadini sarebbe spettato un risarcimento più cospicuo per gli anni vissuti con angoscia.

Paolo Martocchia